

Codice A1618A

D.D. 7 ottobre 2025, n. 734

L.R. n. 45/1989. Autorizzazione interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici per lavori di movimento terra finalizzati alla realizzazione di pista di scialpinismo nel comprensorio sciistico Mondolè Ski, nel Comune di Frabosa Sottana (CN), località Artesina (Fg. n. 27, mappali 5, 21, 194).



ATTO DD 734/A1618A/2025

DEL 07/10/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1618A - Tecnico Piemonte Sud

OGGETTO: L.R. n. 45/1989. Autorizzazione interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici per lavori di movimento terra finalizzati alla realizzazione di pista di scialpinismo nel comprensorio sciistico Mondolè Ski, nel Comune di Frabosa Sottana (CN), località Artesina (Fg. n. 27, mappali 5, 21, 194).

1. PREMESSO CHE:

- in data 25/03/2024 il Settore Geologico inoltrava al Settore Tecnico Piemonte Sud, istanza presentata dal Presidente dell'Unione Montana Mondolè, tesa ad ottenere l'autorizzazione, ai sensi della L.R. n. 45/1989, per l'intervento di trasformazione d'uso del suolo per lavori di movimento terra finalizzati alla realizzazione di pista di scialpinismo nel comprensorio sciistico Mondolè Ski, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Frabosa Sottana (località Artesina), sui terreni censiti a NCT nel Comune di Frabosa Sottana, Fg. n. 27, mappali 5, 21, 194 e interessante una superficie modificata/trasformata di 7.117 mq, di cui 900 mq boscati, per un volume totale di movimenti terra (scavi e riporti) pari a 3.480,80 mc;
- in data 27/03/2024 (ns. prot. n. 00057789) il Settore Geologico inoltrava al Settore scrivente nota di sospensione termini istruttori per effettuazione sopralluogo in assenza d'innevamento;
- in data 02/04/2024 (ns. prot. n. 00061046) il Settore scrivente inoltrava la nota di sospensione all'Unione Montana Mondolè;
- in data 09/05/2024 (ns. prot. n. 00086460) il SUAP Unione Montana Mondolè trasmetteva comunicazione d'idoneità al sopralluogo;
- in data 13/05/2024 (ns. prot. n. 00088008) il Settore scrivente inoltrava comunicazione e richiesta di parere geologico al Settore Geologico;

- in data 05/06/2024 (ns. prot. n. 00103260) il Settore Geologico inviava al Settore scrivente richiesta di integrazioni inoltrata al SUAP Unione Montana Mondolè in data 18/06/2024 (ns. prot. n. 00110493);

- in data 08/11/2024 (ns. prot. n. 00189074) perveniva richiesta di proroga di 6 mesi per la presentazione delle integrazioni, concessa successivamente dal Settore scrivente in data 12/11/2024 (ns. prot. n. 00190771);

- in data 21/08/2025 (ns. prot. n. 00124588 del 26/08/2025) pervenivano le integrazioni richieste;

2. RICHIAMATA la nota prot. n. 00125047 del 27/08/2025 con cui è stata condivisa la documentazione integrativa e richiesto il parere di competenza al Settore Geologico;

3. VISTI gli allegati elaborati progettuali di seguito indicati, a firma di tecnici abilitati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi:

- > relazione geologica
- > relazione paesaggistica
- > relazione tecnica-forestale-fotografica
- > relazione tecnica – integrazioni
- > tavole di progetto

4. CONSIDERATO che l'intervento è soggetto ad autorizzazione di competenza del Settore scrivente ai sensi delle LL.RR. n. 45/1989 e n. 10/2024;

5. VISTO il parere favorevole con prescrizioni, rilasciato dal Settore Geologico con nota pervenuta il 30/09/2025 (ns. prot. n. 00147030), allegato alla presente determinazione per farne parte integrante sostanziale (Allegato A);

6. PRESO ATTO CHE:

- ai sensi della D.D. n. 231 del 04/04/2024, il titolare dell'autorizzazione è esente dal pagamento dei diritti di istruttoria;

- ai sensi degli artt. 8 e 9 della L.R. n. 45/1989 l'intervento oggetto della presente autorizzazione è esente dal versamento del deposito cauzionale e del corrispettivo di rimboschimento, in quanto trattasi di opere di interesse pubblico, realizzate con concorso finanziario comunitario;

7. TENUTO CONTO CHE:

- dalla Relazione forestale si evince che la superficie boscata complessiva oggetto di trasformazione è pari a ca.900 mq;

- ai sensi dell'art.19, comma 7, lett. a) della L.R. 4/2009 e s.m.i., la superficie boscata trasformata è esente dagli obblighi di compensazione;

8. DATO ATTO CHE, in esito all'istruttoria, non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

9. PRECISATO CHE l'istruttoria svolta è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né

all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

10. VERIFICATA l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR, Revoca delle D.G.R. 17/10/2016, n. 1-4046 e 14/06/2021, n. 1-3361".

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 delle Legge Regionale n. 23/2008;
- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- a D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la Legge Regionale n. 10 del 04 aprile 2024 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024";
- la Legge Regionale 8 luglio 2025, n. 9 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2025";

determina

A. DI RICHIAMARE le premesse e il succitato parere geologico del competente Settore Geologico (Allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

B. DI AUTORIZZARE ai sensi della L.R. n. 45/1989, l'Unione Montana Mondolè (C.F. 03668540044) ad effettuare le modificazioni/trasformazioni del suolo per lavori di movimento terra finalizzati alla realizzazione di pista di scialpinismo nel comprensorio sciistico Mondolè Ski, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Frabosa Sottana (Località Artesina), e interessante una superficie modificata/trasformata di circa 7.117 mq, di cui 900 mq boscati, per un volume totale di movimenti terra (scavi e riporti) pari a circa 3.481 mc, sui terreni censiti a NCT nel

Comune di Frabosa Sottana, Fg. 27, mappali 5, 21, 194.

C. DI PRECISARE che la presente autorizzazione:

C.1. è subordinata al puntuale rispetto del progetto approvato e delle condizioni e prescrizioni contenute nel parere del Settore Geologico pervenuto il 30/09/2025 (ns. prot. n. 00147030), Allegato A al presente provvedimento, che costituisce parte integrante e sostanziale;

C.2. non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni, provvedimenti, nulla-osta, pareri o atti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione dei lavori in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea di tali provvedimenti;

C.3. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale e i suoi funzionari sollevati e indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

D. DI IMPARTIRE INOLTRE LE SEGUENTI PRESCRIZIONI DI CARATTERE FORESTALE:

- gli scarti di lavorazione derivanti dal taglio degli esemplari arborei e dall'estirpo delle ceppaie dovranno essere posizionati in idonee porzioni di terreno, tali da non interferire con il regolare deflusso delle acque meteoriche e non dovranno essere abbandonati in canali e corsi d'acqua in genere;

- il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale di risulta dovranno precedere i movimenti di terra; nessun danno dovrà essere arrecato agli alberi non destinati all'abbattimento e nel corso dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche previste dal Regolamento Forestale.

E. DI STABILIRE che i lavori dovranno concludersi entro **48 mesi** dalla data del presente provvedimento, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza dell'atto.

F. DI PRECISARE ALTRESÌ che il titolare della presente autorizzazione:

F.1. è obbligato a eseguire, durante e successivamente alla realizzazione dell'intervento, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;

F.2. è tenuto al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al D.P.R. n. 120/2017 (terre e rocce da scavo) e alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006, qualora applicabili;

F.3. dovrà comunicare preventivamente alla Regione Piemonte qualsivoglia ulteriore modifica al progetto definitivo approvato che, in caso comporti sostanziali variazioni qualitative e/o quantitative, sarà soggetta all'obbligo d'invio di una nuova istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione;

F.4. **è tenuto a dare la comunicazione dell'inizio dei lavori almeno 30 giorni prima del loro inizio effettivo**, a mezzo PEC al Settore scrivente, al Gruppo e al Nucleo Carabinieri-Forestale territorialmente competenti; lo stesso deve inoltre compilare un'autocertificazione (ai sensi del DPR 445/2000) attraverso l'utilizzo dell'applicativo web "Sistema di gestione delle istanze ai sensi della L.R. 4/2009 (legge forestale)", disponibile <https://www.servizi.piemonte.it/srv/sifor/> al link: <https://www.servizi.piemonte.it/srv/sifor/>;

F.5. dovrà comunicare al Settore scrivente e al Nucleo Carabinieri-Forestale territorialmente competente la data di fine lavori entro un termine ragionevole dall'effettiva conclusione degli stessi.

A tale comunicazione dovrà essere allegata documentazione tecnica a firma di professionista abilitato, anche fotografica, comprovante l'ultimazione degli interventi in conformità al progetto approvato ed entro i termini di validità.

G. DI DARE ATTO CHE, ai sensi degli artt. 8 e 9 della L.R. n. 45/1989, l'intervento oggetto della presente autorizzazione è esente dal versamento del deposito cauzionale e del corrispettivo di rimboschimento, in quanto trattasi di opere di interesse pubblico, realizzate con concorso finanziario comunitario.

H. DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell'art. 19, comma 7, lett. a) della L.r. 4/2009 e s.m.i., il proponente è esentato dagli obblighi della compensazione per la trasformazione della superficie boscata.

I. DI DARE ATTO CHE, avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni, ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1618A - Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Claudio Boccardo

Allegato



Allegato A

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

Data (*)

Protocollo (*)

Classificazione 13.160.70/1226/2024C/A1800A

(*) indicati nei metadati Doqui Acta e/o Pec

A REGIONE PIEMONTE
Direzione A1600 Ambiente, Energia e
Territorio
Settore A1618A Tecnico Piemonte Sud

Rif.: nota SUAP prot. n. 79 del 5/3/2024. Ns. prot. n. 11879/A1800A del 06/03/2024. DQ Prat. n. 72884/A
Oggetto: L.R. 45/1989 e ss.mm.ii. Pratica SUAP n. 79/2024. Progetto di "Permesso di costruire
per realizzazione di pista di scialpinismo nel comprensorio sciistico Mondolè Ski in Fra-
bosa Sottana, Località Artesina". Proponente: Unione Montana Mondolè.
Contributo istruttorio di competenza su aspetti geologici e nivologici.

In riferimento alla pratica di cui all'oggetto, trasmessa dal SUAP della U.M. Mondolè con
nota prot n. 79/2024 del 05/03/2024 (ns. prot. 11879/A1800A del 06/03/2024), ed alla documenta-
zione integrativa richiesta con ns. nota prot. n. 28194/A1800A del 5/6/2024 e pervenuta da codesto
Settore in data 27/08/2025, prot. n. 38112, si esprimono le seguenti valutazioni tecniche.

L'intervento in progetto prevede la realizzazione di una pista, dello sviluppo di circa 940
metri e di larghezza variabile tra 3,5 e 4 m, per consentire la salita di scialpinisti lungo un percorso
a mezza costa, separato dalla pista da discesa n. 30 "Selletta" tra il Colletto della Turra ed Artesi-
na, su un versante a media acclività. La finalità dell'intervento è quello di diminuire la possibilità di
incidenti per collisione tra sciatori in discesa e scialpinisti in salita lungo la pista n. 30 "Selletta".

La superficie dell'area interessata è pari a 7117 m², per movimenti di terra complessivi
quantificati in 3480,8 m³. La pista sarà realizzata in compensazione tra scavi e riporti, con la realiz-
zazione di alcuni tratti di scavo in roccia e di altri in terreni detritici prevalentemente grossolani.

Dal punto di vista geomorfologico il geologo incaricato afferma l'assenza di fenomeni dissestivi
nell'area d'intervento; tale quadro è confermato dalla cartografia tematica del Sistema Informativo
Frane in Piemonte (SIFRAP) e dalla carta geologica allegata al PRGC di Frabosa Sottana.



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

Per quanto riguarda il materiale utilizzato per la realizzazione della pista in progetto si prende atto di quanto attestato dai tecnici incaricati che ne garantiscono la conformità, per quanto concerne i parametri geotecnici, a quanto utilizzato nelle verifiche di stabilità eseguite secondo quanto previsto dalle NTC 2018 e presentate nella relazione geologica.

Per quanto concerne le problematiche valanghive il geologo incaricato dichiara che il quadro di pericolosità determinato dall'interferenza del tracciato della pista in progetto con la zona di potenziale scorrimento di valanghe rappresentate nelle carte tematiche del PRGC (e da quanto rappresentato nel Sistema Informativo Valanghe di ARPA Piemonte) non verrà modificato dall'intervento in progetto. Viene in ogni caso richiamata dal professionista, per quanto riguarda la gestione del percorso di scialpinismo, la necessità di attuazione di un Piano di Sicurezza Valanghe (attraverso la sospensione temporanea dell'esercizio della pista in condizioni di rischio, supportata da operazioni di distacco artificiale delle valanghe) predisposto dal soggetto gestore per la gestione in sicurezza del percorso in oggetto e della sottostante pista da sci n. 30 "Selletta".

In sintesi:

- presa visione della relazione tecnica e della documentazione a corredo dell'istanza di autorizzazione presentata nonché della documentazione integrativa pervenuta in data 27/08/2025 (Prot. Regione n. 28194/A1800A) ;
- viste le risultanze dell'indagine geologica, geotecnica e nivologica condotta dal geologo professionista incaricato;
- esaminati gli allegati cartografici al progetto, relativi al quadro del dissesto riportato nel PRGC del Comune di Frabosa Sottana e la cartografia tematica del Sistema Informativo Frane in Piemonte (SIFRAP) e del Sistema Informativo Valanghe (SIVA) di ARPA Piemonte, relativamente all'area in oggetto;

quanto sopra premesso, si rileva che, ai sensi della L.R. 45/89, gli interventi in oggetto possono essere considerati compatibili con l'assetto idrogeologico del versante, anche in quanto non ne modificano le condizioni di pericolosità, e si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

nella documentazione redatta dal Dott. For. Davide Sagnelli per la parte tecnica progettuale e di recupero ambientale e dal Dott. Geol. Luca Bertino per gli aspetti geologico-tecnici e nivologici.

Dovranno inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni:

- i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti al progetto ed attenendosi, per quanto riguarda la gestione del cantiere (percorso dei mezzi, area di deponia temporanea e cantiere di provenienza) a quanto esplicitato nella Relazione tecnica integrativa datata agosto 2025;
- prima di procedere alle operazioni di riporto si dovrà provvedere sulle aree interessate allo scotico della componente erbacea, per una profondità di almeno 20 cm prima di eseguire i movimenti di terra. Le piote erbose così ottenute dovranno essere accantonate in luogo idoneo evitando di sovrapporre cumuli di inerti a zone prative o al terreno organico accantonato, per evitare la miscelazione dei substrati;
- tutti i riporti, il cui controllo dell'idoneità per caratteristiche geotecniche a quanto dichiarato in progetto spetta al Direttore Lavori ed al professionista incaricato della relazione geologica, dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore non superiore a 50 cm, rinaturalizzati e dotati di sistemi di drenaggio delle acque superficiali, atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;
- per i tratti di attraversamento di settori di versante ad elevata pendenza trasversale occorrerà provvedere alla realizzazione di scogliere in massi al piede della scarpata di valle e alla posa in opera di paratie temporanee atte a prevenire il rotolamento di materiale a valle durante i lavori di movimento terra;
- nelle fasi esecutive degli interventi dovranno essere ottemperati gli adempimenti previsti dal D.P.R. 120/2017 relativamente alla gestione delle terre e rocce da scavo nonché verificata la conformità ai requisiti dell'art.185, comma 1, lettera c) del D.lgs 152/2006;
- al termine delle operazioni di scavo dovranno essere eseguite le operazioni d'inerbimento su tutte le aree oggetto di movimentazione di materiale, con la finalità di realizzare in modo



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

efficace una copertura vegetale sulle aree interferite; a tal fine la pista in oggetto dovrà essere interdetta al transito a mezzi motorizzati, attraverso la chiusura con apposita sbarra;

- per quanto gli interventi in oggetto non comportino modificazioni allo stato dei luoghi tali da modificare la predisposizione del terreno al distacco di valanghe, considerato che il percorso in oggetto si configura di fatto come una pista gestita, si richiamano gli obblighi in carico al soggetto gestore ed al Direttore delle piste affinché, come previsto dagli artt. 18 e 19 della L.R. 2/2009, quest'ultimo provveda alla chiusura preventiva della pista in esame qualora si verifichino condizioni d'innevamento e d'instabilità del manto nevoso tali da pregiudicarne la sicurezza dell'esercizio; si evidenzia quindi la necessità di attuazione di un Piano di Sicurezza Valanghe, anche attraverso operazioni di distacco artificiale delle valanghe, predisposto dal soggetto gestore per la gestione in sicurezza del percorso di scialpinismo in oggetto, contestualmente a quella della sottostante pista da sci n. 30 "Selletta".

Si specifica inoltre che questo parere concerne esclusivamente, ai sensi dell'art 1, comma 3 della L.R. 45/89, la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico dei versanti e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce né agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, di esclusiva competenza dei progettisti, del direttore lavori, dell'impresa realizzatrice e del collaudatore dell'opera stessa.

Si rammenta infine al proponente che l'opera in progetto deve essere compresa nell'Area Sciabile individuata ai sensi dell'art. 4 della LR n. 2/2009.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti.

*Il Responsabile di Settore
Ing. Michele Marino*

*Sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 20, c. 1 bis del d.lgs. 82/2005*

Il Funzionario referente

Dott. Marco Cordola

Tel. 011-4326659; e-mail: marco.cordola@regione.piemonte.it

*vistato/firmato elettronicamente mediante annotazione
formale nel sistema di gestione informatica dei documenti*